

**Ordinanza del Tribunale 7 ottobre 2016 — Slovenia/Commissione**(Causa T-12/16) <sup>(1)</sup>**(«FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Spese effettuate dalla Slovenia — Adozione della decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 — Non luogo a statuire»)**

(2017/C 006/47)

*Lingua processuale: lo sloveno***Parti***Ricorrente:* Repubblica di Slovenia (rappresentante: L. Bembič, agente)*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: B. Rous Demiri e D. Triantafyllou, agenti)**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 303, pag. 35), nella parte in cui tale decisione riguarda la Repubblica di Slovenia.

**Dispositivo**

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Repubblica di Slovenia.*

<sup>(1)</sup> GU C 98 del 14.3.2016.

**Ordinanza del presidente del Tribunale dell'11 novembre 2016 — Solelec e a./Parlamento**

(Causa T-281/16 R)

**[«Procedimento sommario — Appalti pubblici di lavori — Gara d'appalto — Lavori di elettricità (correnti forti) nell'ambito del progetto di ampliamento e ristrutturazione dell'edificio Konrad Adenauer del Parlamento a Lussemburgo — Rigetto dell'offerta di un offerente e aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»]**

(2017/C 006/48)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Richiedenti:* Solelec SA (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo), Mannelli & Associés SA (Bertrange), Paul Wagner et fils SA (Lussemburgo), Socom SA (Foetz) (rappresentante: S. Marx, avvocato)*Resistente:* Parlamento europeo (rappresentanti: M. Mraz e L. Chrétien, agenti)**Oggetto**

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta a ottenere la sospensione dell'esecuzione, da un lato, della decisione del Parlamento del 27 maggio 2016 recante rigetto dell'offerta presentata dalle ricorrenti per il lotto n. 75 nell'ambito del bando di gara rif. n. INLO-D-UPIL-T-15-AO6, riguardante il progetto di ampliamento e ristrutturazione dell'edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo e, dall'altro, della decisione con cui tale lotto è stato aggiudicato a un altro offerente.

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *L'ordinanza del 9 giugno 2016 nella causa T-281/16 R è revocata.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

---

**Ricorso proposto il 25 ottobre 2016 — La Quadrature du Net e a./Commissione****(Causa T-738/16)**

(2017/C 006/49)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrenti:* La Quadrature du Net (Parigi, Francia) French Data Network (Amiens), Fédération des Fournisseurs d'Accès à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (rappresentante: H. Roy, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione del 12 luglio 2016 contraria agli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- disporre l'annullamento di tale decisione.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), considerato il carattere generalizzato delle raccolte di dati autorizzate dalla normativa degli Stati Uniti. La decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (in prosieguo: la «decisione impugnata») avrebbe comportato una tale violazione in quanto la Commissione non ha tratto la conclusione che la normativa degli Stati Uniti pregiudica segnatamente il contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata garantito dall'articolo 7 della Carta.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione della Carta, in quanto la decisione impugnata avrebbe erroneamente constatato che lo scudo UE-USA per la privacy assicura un livello di tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente equivalente a quello garantito in seno all'Unione nonostante la mancata limitazione allo stretto necessario delle operazioni autorizzate dalla normativa degli Stati Uniti.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione della Carta, poiché la decisione impugnata non avrebbe preso in considerazione l'assenza di ricorso effettivo previsto dalla normativa degli Stati Uniti e avrebbe, nonostante tale omissione, concluso per l'equivalenza della tutela succitata.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione della Carta, poiché nella decisione impugnata si sarebbe ritenuto in maniera manifestamente errata che lo scudo UE-USA per la privacy assicurasse una tutela equivalente a quella garantita nell'Unione, nonostante l'assenza di controllo indipendente previsto dalla normativa degli Stati Uniti.